



Associazione Nazionale Dirigenti Scolastici

L'ANDIS è soggetto qualificato per la formazione del personale della scuola - ex DM 10.7.2000 (DM 7.12.2005)

SEDE LEGALE: Via Palermo, 83 - CODICE FISCALE 92027610648

Regolamento per le strutture regionali e provinciali ANDIS

Art. 1 – Il livello periferico

1. L' ANDIS, a livello periferico, è organizzata in sezioni regionali – costituite dai soci della Regione – e in sezioni provinciali o interprovinciali - costituite dai soci della Provincia o delle Province aggregate.

Art. 2 – La sezione regionale

1. La sezione regionale è costituita da tutti i soci regolarmente tesserati della regione.
2. Gli Organi di governo della sezione regionale sono l'Assemblea regionale dei delegati provinciali, il Direttivo regionale, il Presidente regionale.
3. Gli organi di governo regionale, ciascuno per la propria parte, adeguano alla realtà locale la linea politica deliberata dal Congresso e ne attuano i contenuti.

Art. 3 – L' Assemblea regionale

1. L'Assemblea regionale dei delegati provinciali è l'organo che orienta l'attività della sezione regionale; adotta regolamenti specifici con riguardo al funzionamento degli organismi regionali e provinciali, purché non in contrasto con lo Statuto associativo e ratificati dal Direttivo nazionale; elegge il presidente ed il direttivo regionale.
2. L'Assemblea regionale è costituita dai presidenti provinciali in carica e dai delegati eletti dalle assemblee provinciali dei soci. I delegati della prima assemblea regionale sono quelli eletti al Congresso Nazionale. L'Assemblea regionale è presieduta dal Presidente regionale. La prima riunione è presieduta dal Presidente Nazionale o da un suo delegato.
3. L'assemblea regionale ordinaria è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno o quando lo richiede almeno un terzo dei delegati.
4. L'assemblea regionale approva su proposta del Presidente il piano annuale finanziario e di lavoro, la composizione e le aree di lavoro del direttivo regionale, il regolamento del proprio funzionamento e delle assemblee provinciali, quant'altro ritenuto necessario per la vita e lo sviluppo della sezione regionale.
5. L'assemblea regionale dura in carica tre anni.

Art. 4 – Il Presidente e il direttivo regionale

1. Il Presidente regionale è eletto direttamente dall'assemblea regionale dei delegati tra i soci della sezione in regola con il tesseramento, che non ricoprono cariche in altri organismi direttivi associativi e/o sindacali, né facciano parte del Direttivo Nazionale dell'ANDIS.
2. Il Presidente regionale rappresenta ufficialmente l'Andis nella Regione, presiede il Direttivo regionale, ne coordina l'attività, fa parte con poteri consultivi della Conferenza nazionale dei soci.
3. Il Presidente regionale dura in carica tre anni e può essere eletto per non più di due mandati consecutivi. Il Presidente regionale è affiancato da un direttivo regionale.
4. Il Direttivo regionale è costituito dai membri di diritto (componenti del Consiglio e del Direttivo Nazionale della Regione) e da almeno altrettanti membri eletti, garantendo la presenza di almeno un componente per ogni sezione provinciale/interprovinciale ufficialmente costituita.
5. Il Direttivo Regionale è legalmente costituito quando, in prima convocazione, sia presente la metà più uno dei componenti ed in seconda convocazione con almeno 1/3 dei componenti, escluso il Presidente.

6. Il Direttivo Regionale può nominare un Esecutivo Regionale di almeno 3 membri, oltre il Presidente, nel caso comprenda più di 10 componenti (tra membri eletti e di diritto).
7. Il direttivo regionale può essere integrato da ulteriori tre componenti chiamati a farne parte direttamente dal Presidente regionale per le provate capacità e competenze in specifici campi della cultura pedagogica e professionale.

Art. 5 – La sezione provinciale e/o interprovinciale

1. In ogni provincia con almeno 10 iscritti può essere costituita una sezione provinciale Andis.
2. Qualora non sussistano le predette condizioni, il Presidente regionale, sentito il Direttivo regionale, può temporaneamente autorizzare la costituzione di sezioni interprovinciali.
3. In ragione di un miglior funzionamento sul territorio, il Presidente regionale, sentito il Direttivo, può autorizzare la costituzione di sezioni metropolitane o sub-provinciali.
4. Organi della sezione provinciale-interprovinciale-subprovinciale sono: l'assemblea dei soci, il presidente della sezione.
5. L'assemblea provinciale dei soci è costituita da tutti i soci iscritti alla sezione in regola con il tesseramento. Essa è l'organismo che approva il piano di lavoro annuale della sezione, in coerenza con la linea politica definita dal Congresso e le indicazioni dell'assemblea regionale. Elege i delegati all'assemblea regionale, in regola con il tesseramento corrente, il presidente provinciale.
6. I delegati all'assemblea regionale ed il presidente provinciale durano in carica tre anni. In caso di dimissioni di delegati, gli stessi vengono sostituiti dall'Assemblea provinciale.
7. La carica di presidente non è compatibile con altre cariche di presidenza o segretario generale in organismi associativi e sindacali, né con la presidenza regionale, né con carica nel Direttivo Nazionale Andis. Non è rinnovabile per più di due mandati consecutivi.
8. L'assemblea dei soci può eleggere un direttivo provinciale.

Art. 6 – Norma transitoria

1. Entro tre mesi dall'emanazione del presente regolamento, e comunque non oltre sei mesi dalla celebrazione del 7° Congresso, vanno adeguate le strutture associative esistenti allo Statuto associativo.
2. Il Direttivo Nazionale, con il coinvolgimento dei coordinatori regionali e dei presidenti provinciali attualmente in carica, cureranno le procedure per il passaggio ai nuovi organismi di governo periferico.
3. Il Direttivo Nazionale determina in prima applicazione le sezioni regionali e provinciali che possono essere costituite, sulla base del tesseramento dell'anno 2005. Sulla scorta del tesseramento 2006 potranno essere istituite nuove sezioni direttamente dal Direttivo Regionale.
4. I soci che si iscrivono direttamente al Nazionale possono far parte delle sezioni regionali o provinciali se integrano la quota stabilita dalle strutture periferiche dell'Associazione.
5. Sono ammesse deroghe al comma 1 dell'art. 4 ed al comma 7 dell'art. 5 in caso di motivata, oggettiva e temporanea impossibilità di rispettare i criteri e i parametri indicati. Dette situazioni vanno comunicate al Direttivo nazionale.
6. Laddove non sia stato possibile costituire le sezioni regionali il Presidente nazionale, sentito il direttivo, può designare un coordinatore protempore.